

Decreta

- 1. di rettificare, per i motivi espressi in premessa il d.d.g. n. 16512 del 7 ottobre 2003 relativo alla sede legale della Co.pro.-lat. Società Cooperativa Agricola p. IVA. 011692670209
 - da via Oberdan, 3 46100 Mantova
 - a via Parma, 18 46100 Mantova;
- 2. il presente decreto è pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e sviluppo rurale: Giorgio Bleynat

(BUR20090110)

D.d.u.o. 14 aprile 2009 - n. 3574

Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia, per la stagione ve-

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

natoria 2009/2010 - art. 28 l.r. 16 agosto 1993 n. 26

Visto l'art. 14, commi 3 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dove si prevede che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisca l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia e per ogni comprensorio alpino di caccia;

Visto lo stesso art. 14, comma 7 della legge 157/92, dove si prevede che le regioni non possano prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Vista la l.r. n. 26 del 16 agosto 1993 ed in particolare l'art. 28, comma 6, che demanda alla Giunta regionale, ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la determinazione «dell'indice di densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale»;

Visto l'art. 4, comma 1, l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 che modifica la l.r. 26/93 attribuendo al dirigente del Servizio competente la determinazione del citato indice di densità venatoria;

Visto i decreti dell'ex Ministero Agricoltura e Foreste (MAF) rispettivamente del 30 gennaio e del 9 luglio 1993 coi quali sono stati determinati i seguenti indici di densità venatoria minima:

• territorio non compreso in zona Alpi:

0,0526 cacciatori/ettaro ovvero 19,01 ettari/cacciatore;

• zona Alpi:

0,0202 cacciatori/ettaro ovvero 49,49 ettari/cacciatore;

Esaminati i dati forniti dalle Province per la stagione venatoria 2008/2009, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, dai quali si desume che la superficie agro-silvo-pastorale lombarda ammonta complessivamente ad ettari 1.831.472,6 ricomprendente sia il territorio della zona faunistica delle Alpi pari a 733.371,7 ettari, sia quello riguardante il restante territorio pari a 1.191.101,3 ettari, e che i tesserini rilasciati a cacciatori che hanno esercitato la caccia vagante e da appostamento fisso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della regione ammontano, complessivamente, a 82.574, di cui 15.959 in zona Alpi e 66.615 nel restante territorio:

Verificato, da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano che, i calcoli effettuati sulla base dei sopra citati dati inviati dalle Province, indicano:

- un rapporto cacciatore/territorio pari a 0,0559, equivalente ad un cacciatore ogni 17,88 ettari, nel territorio non compreso in zona Alpi:
- un rapporto cacciatore/territorio pari a 0,0218, equivalente ad un cacciatore ogni 45,95 ettari, in zona Alpi;

Considerato che tali rapporti rientrano negli indici precitati di densità venatoria minima stabiliti dall'ex MAF;

Ritenuto, pertanto, dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, di prendere atto dei dati forniti dalle Province e di procedere alla determinazione degli indici di densità venatoria 2009/2010;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse

- 1. per l'annata venatoria 2009/2010 sono fissati, sulla base dei calcoli indicati in narrativa, i seguenti indici di densità venatoria:
 - territorio non compreso in zona Alpi:
 - 0,0559 cacciatori/ettaro, ovvero 17,88 ettari/cacciatore;
 - zona Alpi.

0,0218 cacciatori/ettaro, ovvero 45,95 ettari/cacciatore;

- 2. le Province, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93, tenuto conto di tali indici, determinano il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale ed in ogni comprensorio alpino di caccia, in modo tale che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore all'indice regionale:
- 3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Unità Organizzativa sviluppo e tutela del territorio rurale e montano: Giorgio Bonalume

(BUR20090111)

D.d.s. 3 aprile 2009 - n. 3239

Istituzione in provincia di Mantova della Zona tampone MN1 per la produzione di specie vegetali sensibili ad *erwinia amylovora* – Ridelimitazione del perimetro e adozione di misure di prevenzione fitosanitaria ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 214/2005

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI FITOSANITARI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva 2008/64/CE della Commissione del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il Regolamento CE 690/2008 della Commissione del 4 luglio 2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali», e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 50 lett. i) che affida ai Servizi fitosanitari regionali l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Considerato che in base a quanto riportato nell'Allegato I, lettera b), punto 2, del citato Regolamento CE 690/2008 della Commissione, il territorio della provincia di Mantova non risulta più fra quelli definiti come «zone protette» nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

Considerato che l'introduzione e la circolazione nelle «zone protette» nei confronti del batterio *Erwinia amylovora* delle specie ospiti del patogeno elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, del d.lgs. n. 214/2005 possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV, parte B, punto 21, del medesimo decreto;

Considerato che l'introduzione e la circolazione nelle «zone protette» elencate nella direttiva, delle specie vegetali ospiti di Erwinia amylovora (Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. and Sorbus L.), potrà avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV, parte B, punto 21 della direttiva 2000/29/CE, incluso l'obbligo di accompagnare le spedizioni con lo specifico passaporto delle piante CE per zone protette (passaporto ZP);

Considerato altresì che l'allegato IV, parte B, punto 21, del



d.lgs. n. 214/2005 prevede che per poter circolare nelle «zone protette» i vegetali ospiti di *Erwinia amylovora* debbono essere originari delle «zone protette» espressamente elencate, oppure debbono essere «ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", debbono essere stati conservati per almeno sette mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo situato ad almeno 1 km all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati»;

Ritenuto opportuno delimitare una «zona tampone» nel territorio della provincia di Mantova, che ha perso lo *status* di «zona protetta» successivamente all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 690/2008, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* idonee ad essere commercializzate con passaporto «ZP»;

Visto il d.m. 10 settembre 1999, n. 356 «Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico "Erwinia amylovora" nel territorio della Repubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI relativo alla «Sorveglianza fitosanitaria»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 9570 del 5 settembre 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi della precitata normativa la Zona tampone MN1 in provincia di Mantova per la produzione di specie vegetali sensibili ad «Erwinia amylovora»;

Preso atto della richiesta del Centro Servizi Florovivaismo di Canneto sull'Oglio del 5 marzo 2009, prot. M1.2009.0004877, del 9 marzo 2009, con la quale si chiede la ridelimitazione del perimetro della Zona tampone MN1;

Considerato che con decreto del direttore generale Agricoltura n. 3189 del 1º Aprile 2008 è stato definito, fra l'altro un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, ai sensi del d.m. 10 settembre 1999 n. 356 «Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia a-mylovora) nel territorio della Repubblica» e successive modificazioni e integrazioni e che tale attività di controllo è stata confermata per il triennio 2009-2011, con specifico riferimento alla zona tampone in oggetto con la d.g.r. n. 8/9183 del 30 marzo 2009 di approvazione del Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2009-2011;

Considerato che il laboratorio del Servizio fitosanitario regionale è in grado di effettuare diagnosi su materiale sintomatico ed asintomatico per *Erwinia amylovora*, in applicazione agli specifici protocolli internazionali EPPO e alle procedure ISO EN 9001:2000, ed appare quindi fattibile eseguire il controllo analitico delle produzioni delle specie sensibili realizzate nei campi di produzione della zona tampone, secondo criteri di rappresentatività statistica, come previsto dall'allegato IV, parte B, punto 21, lett. dd) del d.lgs. n. 214/2005;

Dato atto che le osservazioni visive condotte nella Zona tampone MN1 dal Servizio fitosanitario regionale, in applicazione al regime di lotta ufficialmente approvato e controllato e le analisi su materiale asintomatico effettuate dal laboratorio del Servizio fitosanitario regionale nel corso dell'ultima stagione vegetativa (2008), in applicazione alle indicazioni contenute nell'All. IV parte B, punto 21, lett. dd) del d.lgs. n. 214/2005 e ai rilevanti standard internazionali, hanno constatato l'assenza di contaminazioni da *Erwinia amylovora* nei campi di produzione e nelle relative buffer zone;

Verificata quindi la possibilità tecnica di ridelimitare il perimetro della Zona tampone MN1, istituita con il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 9570 del 5 settembre 2008;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

1. Di istituire ufficialmente la Zona tampone MN1 in provincia di Mantova, ampliando la preesistente delimitazione definita con il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 9570 del 5 settembre 2008, al fine di consentire la produzione vivaistica di spe-

cie vegetali sensibili ad «Erwinia amylovora», i cui limiti territoriali sono riportati nella cartografia di cui all'All. 1 al presente provvedimento (cartografia consultabile in maggior dettaglio sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it):

- a. Comuni di: Asola, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Rivarolo Mantovano, San Martino all'Argine, tutto il territorio comunale;
- b. Comune di Mariana Mantovana: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dal vaso «Tartaro-Fabrezza»;
- c. Comune di Redondesco: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dal vaso «Tartaro Fuga» – fino alla S.P. 17 –, dalla S.P. 17 – fino al vaso «Tartaro Fabrezza» – e dal vaso «Tartaro Fabrezza» fino al confine comunale a Sud;
- d. Comune di Marcaria: parte del territorio comunale, con esclusione a Sud dell'area delimitata dalla S.S. 10, fino al vaso «Tartaro Fabrezza», e dal vaso «Tartaro Fabrezza» fino al fiume Oglio;
- 2. di stabilire che le imprese con campi di produzione ricadenti in tale zona tampone dovranno fare richiesta di autorizzazione all'uso del Passaporto CE ZP, per le specie sensibili ad *Erwinia amylovora*, all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), via Copernico, 38, 20124 Milano, utilizzando il mod. all. XII/A/B del d.lgs. 214/2005, integrato con le informazioni previste nella scheda particellare di cui all'All. 2;
- 3. di stabilire che l'autorizzazione all'uso del passaporto CE ZP per i campi di produzione siti in tale zona tampone è subordinato alla sussistenza delle condizioni previste nell'allegato IV, parte B, punto 21, lettere cc) e dd), della direttiva 2000/29/CE;
- 4. di stabilire che l'istituzione della Zona Tampone MN1, come delimitata al punto 1, avrà effetto dal 1º aprile 2009;
- 5. di stabilire che nella Zona tampone MN1, in applicazione all'art. 50 lett. i) del d.lgs. 214/2005 è vietata, al di fuori dei vivai specificatamente autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, la messa a dimora di piante di Biancospino (genere *Crataegus L.*);
- 6. di stabilire che nella Zona tampone MN1, la messa a dimora delle altre specie vegetali ospiti di Erwinia amylovora (Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. and Sorbus L.), potrà avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV, parte B, punto 21 della direttiva 2000/29/CE, con obbligo di utilizzare solo materiale accompagnato dallo specifico passaporto delle piante CE per zone protette (passaporto ZP);
- 7. di stabilire che ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 214/2005 nella Zona Tampone MN1 dovranno applicarsi i controlli e le prescrizioni previsti nell'allegato IV, parte B, punto 21, lettere cc) e dd), del d.lgs. n. 214/2005 e quelle contenute nel d.m. 10 settembre 1999 n. 356;
- 8. di stabilire che in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 54 del d.lgs. 214/2005;
- 9. di dare comunicazione del presente decreto a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura servizi fitosanitari e assistenza alle imprese: Vitaliano Peri







ALLEGATO 2

Scheda per il controllo dei campi di produzione situati in zona tampone per le specie sensibili ad *Erwinia amylovora* (da allegare al Mod. XII/A/B)

DATI DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE AZIENDALE

Azienda	RUI	P	Centro azi	endale	Comune
P. IVA	CUA	A			
Riferimenti catastali					
Comune	Foglio		M	appale/s	ub
Specie ospiti		N. piante			
Amelanchier (Pero corvino)					
Amelanchier (Pero corvino) Chaenomeles (Cotogno giapponese)					
Chaenomeles (Cotogno giapponese)					
Chaenomeles (Cotogno giapponese) Cotoneaster (Cotoneastro)					
Chaenomeles (Cotogno giapponese) Cotoneaster (Cotoneastro) Crataegus (Biancospino)					
Chaenomeles (Cotogno giapponese) Cotoneaster (Cotoneastro) Crataegus (Biancospino) Cydonia (Cotogno)					
Chaenomeles (Cotogno giapponese) Cotoneaster (Cotoneastro) Crataegus (Biancospino) Cydonia (Cotogno) Eriobotrya (Nespolo giapponese)					
Chaenomeles (Cotogno giapponese) Cotoneaster (Cotoneastro) Crataegus (Biancospino) Cydonia (Cotogno) Eriobotrya (Nespolo giapponese) Malus (Melo)					
Chaenomeles (Cotogno giapponese) Cotoneaster (Cotoneastro) Crataegus (Biancospino) Cydonia (Cotogno) Eriobotrya (Nespolo giapponese) Malus (Melo) Mespilus (Nespolo)					
Chaenomeles (Cotogno giapponese) Cotoneaster (Cotoneastro) Crataegus (Biancospino) Cydonia (Cotogno) Eriobotrya (Nespolo giapponese) Malus (Melo) Mespilus (Nespolo) Photinia davidiana (Fotinia davidiana)					

DATI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Controlli visivi campo	I controllo	II controllo	
Sintomi	assenti/presenti	assenti/presenti	

Controlli visivi entro 500 m	data
Sintomi	assenti/presenti

Analisi laboratorio materiale asintomatico riferita al campo di produzione

Certificato	data
N.	Negativo/positivo